

DIPENDENTI PUBBLICI –COMPATIBILITA’-PRESTAZIONI-L'art. 53 del D.lgs 165/01

Sebbene la regola generale che riguarda i dipendenti pubblici sia quella della assoluta incompatibilità del proprio status rispetto all'esercizio di attività extra istituzionali quali il commercio, l'industria e la libera professione, ciò non esclude che siano ammesse dall'ordinamento prestazioni ed attività del dipendente di natura remunerativa ritenute compatibili con il lavoro di ufficio.

Una di queste attività è proprio, è il comma 6 del menzionato art .53 prevede la legittimità dei compensi derivanti dalla utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e di invenzioni industriali (lett. b comma 6)

Qualora fosse indispensabile la partita Iva per sfruttare tale attività da parte del dipendente pubblico, ciò non contrasterebbe contro il principio di esclusività del rapporto stabilito dall'art. 53 D.lgs. 165/01.

SITO WEB- OPERA DELL'INGEGNO- SETTORE COMMERCIO-

Il sito web rientra nell'opera dell'ingegno ed essendo opera dell'ingegno non rientra nella disciplina del settore commercio ,di cui al "D.L. 31 marzo 1998 n. 114, art. 4 comma 2 lettera h)" -Riforma della disciplina riguardante il settore del commercio....,che menziona:

Il presente decreto non si applica...

Art. 4- comma 2° lettera h)

a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.